



Città di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.)

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio dei giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS) e alla Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre 2014 della Regione Basilicata relativa alle "Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)" e ss.mm.ii.

2. E', pertanto, oggetto del presente Regolamento la regolamentazione, in ambito comunale, dell'esercizio di tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.

3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- b) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia comunque un valore socializzante;
- c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito senza vincita in denaro (apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettere c), c-bis), e c-ter) del TULPS;

4. Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e

quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

5. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online gestite da soggetti che hanno sede in Stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART. 2 – FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare che la diffusione del gioco lecito, sul territorio comunale, avvenga contenendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L'Amministrazione intende disincentivare il gioco che, da compulsivo, assai spesso degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione, favorire la continuità affettivo-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita per valorizzare il tempo libero, ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Tali finalità devono contemperare le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica; pertanto, le procedure autorizzative e le limitazioni, normate dal presente regolamento, si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il Comune si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) i vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) la prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 5.

5. Il Comune intende, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale di dati, monitorare gli indicatori quantitativi e qualitativi descrittivi dell'incidenza del gioco d'azzardo lecito sul territorio e si impegna ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

6. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

ART. 3 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie, a eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente e in contrasto alla normativa vigente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare collegandosi a piattaforme di gioco online (cc.dd. "totem" e similari) messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici comunali.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E UBICAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Si intende per sala pubblica da gioco un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco.



2. Nei casi di apertura di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT e di installazione di giochi con vincita in denaro successive all'entrata in vigore del presente regolamento, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante, come da L.R. n. 30/2014 e ss.mm.ii., almeno 350 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da:

- istituti scolastici primari e secondari;
- università;
- biblioteche pubbliche;
- luoghi di culto identificati catastalmente;
- oratori;
- ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, con esclusione degli studi medici;
- parchi pubblici;
- musei civici e nazionali;
- ludoteche;
- centri pubblici e privati di erogazione dei servizi socio-sanitari e socioeducativi;
- centri sociali;
- porte sociali;
- caserme militari.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 350 metri, dagli sportelli bancari, postali o bancomat, né dalle agenzie di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 350 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi sensibili di cui al comma 2, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle eventuali società partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehors/gazebo seppur debitamente autorizzati.

7. Ulteriori luoghi sensibili possono essere individuati mediante ordinanza sindacale.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro e ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) ubicazione in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- b) ingresso con accesso diretto sulla pubblica via;
- c) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno e uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);
- e) assenza di barriere architettoniche che ostacolino l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime;
- f) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
- g) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
- h) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- i) rispetto delle normative in materia di fumo.

2. Il possesso del requisito di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del TULPS, sempre richiesto per le sale pubbliche da gioco, è richiesto, in aggiunta ai precedenti, per i soli spazi per il gioco, presenti in esercizi diversi, che prevedano vincita in denaro.

3. E' vietato, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. 30/2014 e ss.mm.ii., oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

4. E' vietato altresì coprire gli apparecchi per il gioco installati all'interno dei locali con paraventi, pannelli divisorii, separè o altro oggetto utile a limitare la visibilità dell'apparecchio stesso.

5. E' vietato l'oscuramento delle finestre dei locali dalla luce esterna durante l'orario di apertura dell'esercizio degli apparecchi per il gioco.

6. E' obbligatorio, nelle sale gioco e negli esercizi diversi ove installati gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro, esporre una tabella che riporti i contatti del Segretariato dei Servizi Sociali del Comune di Potenza, cui rivolgersi per il trattamento terapeutico della ludopatia. I riferimenti da inserire nella tabella possono essere richiesti all'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali.

ART. 7 – PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali) sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

2. Le domande di apertura trasferimento di sede ed ampliamento di superficie delle sale pubbliche da gioco, debitamente compilate, su modulistica pubblicata sulla piattaforma acquisitiva delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica online.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela - con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/dépliant illustrativi - e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- b) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi;
- c) planimetria in scala 1:100 da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- d) asseverazione redatta da Tecnico abilitato attestante il rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui al presente regolamento;
- e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- g) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso.

5. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente. I casi di cambio di titolarità, modifica del concessionario di rete, modifica del proprietario degli apparecchi non sono considerate nuove aperture ai fini del rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Non sono altresì considerate nuove installazioni ai fini del rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili i casi di sostituzione tra apparecchi della medesima tipologia

6. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base della normativa nazionale vigente.

ART. 8 – ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'orario di apertura delle sale da gioco con soli apparecchi con vincita in denaro, nonché l'orario di funzionamento delle forme di gioco lecito con vincita in denaro saranno stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6-bis della L.R. n. 30/2014 e ss.mm.ii., dal provvedimento che la Giunta Regionale adotterà con lo scopo di rendere omogeneo sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma

936 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

2. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma precedente del presente articolo, l'orario di apertura delle sale da gioco con soli apparecchi con vincita in denaro, nonché l'orario di funzionamento delle forme di gioco lecito con vincita in denaro sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela dell'igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione al contrasto del gioco d'azzardo patologico, della sicurezza e del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri:

- determinazione di opportune fasce orarie in cui prevedere l'obbligo di spegnimento degli apparecchi per il gioco lecito che garantiscano la massima tutela per i soggetti maggiormente vulnerabili e la massima efficacia possibile nel prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito;
- determinazione delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito negli esercizi commerciali, ove detti apparecchi sono installati quali attività complementari, che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il protrarsi del consumo di gioco lecito per un numero di ore e in fasce orarie che possano pregiudicare le attività lavorative e le relazioni sociali e familiari.

3. Negli orari previsti dai precedenti comma, gli apparecchi e le forme di gioco lecito con vincita in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, dovranno essere disattivate.


4. Gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito dovranno essere resi noti al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello.

ART. 9 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dal presente regolamento, sono soggetti, alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla SCIA, da presentare, debitamente compilata, su modulistica pubblicata sulla piattaforma acquisitiva delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità telematica online, devono essere allegati:

- a) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela - con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/dépliant illustrativi - e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- b) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi;
- c) planimetria in scala 1:100 da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- d) asseverazione redatta da Tecnico abilitato attestante il rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui al presente regolamento;
- e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;



f) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei requisiti necessari per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;

g) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, deve essere comunicato per il tramite della prevista "SCIA per avvio dell'attività" da trasmettere al SUAP, con allegato titolo di trasferimento della medesima attività.

4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Comune può imporre all'interessato, a sue spese:

a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;

b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;

c) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, gli apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;

b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

c) nei circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente;

d) nelle edicole.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma, 6 lettera a) e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio

Attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Alla SCIA, da inoltrare, debitamente compilata, su modulistica pubblicata sulla piattaforma acquisitiva delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità telematica online, devono essere allegati:

- a) asseverazione redatta da Tecnico abilitato attestante il rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui al presente regolamento;
- b) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- c) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- d) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge n. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi non rispettino l'ubicazione di cui al presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS.

ART. 11 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia, ai sensi dell'art. 88 del TULPS, ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. n. 30/2014 e ss.mm.ii. e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Comune può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- c) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. 30/2014 e ss.mm.ii.



2. E' vietata consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. 30/2014 e ss.mm.ii. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di tali apparecchi da gioco. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche non conforme al Provvedimento dell'Agcom del 26 Aprile 2019.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco con vincita in denaro in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comune;

b) della tabella dei giochi proibiti;

c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

d) degli orari di esercizio del gioco;

e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

ART. 13 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia

di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 30/2014 e ss.mm.ii., nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

ART. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa nei casi previsti dalla legge.

2. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'autorizzazione è revocata:


- a) in caso di reiterata violazione (per reiterata violazione si intende l'inosservanza per due volte della medesima disposizione, di una o più norme del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81 e previa constatazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90);
- b) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
- c) quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
- d) per sopraggiunte, insanabili difformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità e agli altri requisiti strutturali. In tal caso il SUAP assegna l'interessato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la chiusura dell'esercizio.

ART. 15 - OSSERVATORIO SUL GIOCO

1. Al fine di monitorare il fenomeno del gioco patologico sul territorio, il Comune di Potenza prende parte e/o si interfaccia con l'Osservatorio regionale sul GAP istituito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/2014. Ai sensi del medesimo articolo, il Comune di Potenza mette a disposizione attraverso i suoi canali d'informazione il numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP, istituito dall'Osservatorio. Il Comune di Potenza, inoltre, pubblicizza attraverso i suoi canali d'informazione altri numeri utili, come ad esempio quello del SERT e dell'APS "Famiglie Fuori-Gioco".

2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/2014 e ss.mm.ii., il Comune di Potenza istituisce un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Esercizio senza gioco d'azzardo – Regione Basilicata", marchio che la Regione stessa rilascia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.

ART. 16 – PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI



1. Il Comune, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2014 e ss.mm.ii., promuove iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

- a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;
- b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
- c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi a supporto dei soggetti coinvolti;
- d) attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, ad esempio supporto psicologico, supporto economico, mediazione familiare, consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

2. Per svolgere le iniziative di cui al comma precedente, il Comune di Potenza può avvalersi del supporto dell'ASL.

ART. 17 – RINVIO DINAMICO/ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento consta di n. 17 articoli ed entra in vigore il 15° giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio.

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.